

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1866

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori PERLINGIERI, FOLLONI, BALLESI, CAMO,  
COSTA, CUSUMANO, DELFINO, DEGAUDENZ, SECCHI, TAMPONI  
e ZANOLETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1995**

---

**Modifica degli articoli 71 e 75 della Costituzione**

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'abuso dell'istituto referendario registratosi in questi ultimi anni è un indice preoccupante della crisi in cui versa la forma di governo fissata dalla nostra Costituzione. La stessa idea di democrazia rappresentativa è da più parti demagogicamente attaccata in nome di una malintesa concezione della sovranità popolare, la quale si esprimerebbe, anzitutto, attraverso lo strumento di cui all'articolo 75 della Costituzione.

Profondamente diversa era, però, l'intenzione originaria dei costituenti allorchè introdussero nel testo della Costituzione l'istituto del *referendum* abrogativo: esso doveva rappresentare il mezzo attraverso il quale chiamare il corpo elettorale ad esprimere grandi scelte di principio su questioni di sicura rilevanza nazionale. Tale strumento attualmente sembra, il più delle volte, utilizzato come un grimaldello per espropriare progressivamente il Parlamento della funzione legislativa.

Questo fenomeno risulta particolarmente preoccupante se si considera il processo di svuotamento subito dallo stesso istituto referendario a causa della proliferazione del numero dei quesiti simultaneamente sottoposti al voto popolare senza che su di essi vi sia una sufficiente informazione per gli elettori chiamati ad esprimere le loro scelte.

Si propone, pertanto, la riformulazione dell'articolo 75 della Costituzione, apportando modifiche rispondenti alle esigenze sopra descritte.

In primo luogo, si reputa opportuno innalzare il numero delle firme necessarie per richiedere un *referendum* e prevedere altresì che la richiesta da parte di cinque Consigli regionali possa comunque essere presentata soltanto se le regioni interessate abbiano una popolazione complessiva non inferiore ai tre milioni di elettori.

Particolarmente rilevante risulta l'introduzione - quale fase preliminare ed obbli-

gatoria del procedimento referendario - di una speciale procedura legislativa azionata su iniziativa, vincolata ed esclusiva, dei promotori del *referendum* e finalizzata al raggiungimento di una soluzione in sede parlamentare della «controversia» referendaria (questa procedura viene introdotta mediante la modifica contestuale dell'articolo 71 della Costituzione). Un tale procedimento permetterebbe, senza evadere le legittime aspettative dei promotori, una assunzione di responsabilità da parte del Parlamento. Del resto le aspettative del comitato promotore troverebbero, comunque, la garanzia rappresentata dal ricorso alla consultazione popolare qualora le Camere non riuscissero a varare una nuova disciplina relativa alla materia oggetto del *referendum* entro un termine perentorio non superiore a sei mesi.

Inoltre, allo scopo di impedire esiti manipolativi dei *referendum*, appare opportuno prevedere la possibilità di ammettere *referendum* abrogativo parziale soltanto per quelle disposizioni normative che abbiano un senso compiuto (intere disposizioni; singoli articoli o singoli commi).

La riforma dell'articolo 75 della Costituzione inevitabilmente comporta la contestuale modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, al fine di salvaguardare le prerogative costituzionali del Parlamento senza comprimere, oltre misura, quelle istanze di democrazia diretta che trovano la loro massima espressione nei *referendum* abrogativi e nell'iniziativa legislativa popolare.

In tal senso, l'attribuzione al comitato promotore - nella sua qualità di ente esponenziale di una determinata frazione del corpo elettorale - dell'iniziativa legislativa nella materia oggetto di richiesta referendaria, rappresenta una equilibrata soluzione di compromesso capace di riassorbire le esigenze di partecipazione e di democrazia diretta.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - È indetto *referendum* popolare, su richiesta di un milione e cinquecentomila elettori o di cinque Consigli regionali in rappresentanza di Regioni la cui popolazione complessiva non sia inferiore a tre milioni di elettori, per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, nel caso in cui il procedimento legislativo di cui al secondo comma del presente articolo non abbia prodotto effetti.

Il comitato promotore dei *referendum* ha l'obbligo di presentare alle Camere una proposta di legge mirante ad introdurre una nuova disciplina sulla materia oggetto del *referendum*; tale proposta di legge deve essere sottoscritta da almeno centocinquanta-mila elettori. Allo stesso obbligo sono soggetti i cinque Consigli regionali di cui al primo comma. La proposta di legge deve essere presentata in uno dei due rami del Parlamento, alternativamente cominciando dal Senato della Repubblica, e deve essere iscritta dal Presidente di Assemblea all'ordine del giorno della competente Commissione parlamentare. Si applicano al procedimento legislativo previsto dal presente articolo le norme dei regolamenti parlamentari che fissano procedure abbreviate per i progetti di legge dei quali sia dichiarata l'urgenza.

Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della proposta di legge da parte del comitato promotore o dei cinque Consigli regionali senza che questa sia stata approvata, è indetto *referendum* abrogativo secondo le modalità previste dalla legge di attuazione della presente disposizione.

La richiesta di abrogazione parziale è ammessa soltanto ove si riferisca ad intere disposizioni normative, a singoli articoli o a singoli commi.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

#### Art. 2.

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli altri organi o soggetti ai quali sia conferita dalla Costituzione e da legge costituzionale.

Limitatamente alla materia che forma oggetto di richiesta referendaria, l'iniziativa legislativa appartiene al comitato promotore del *referendum* ed a cinque Consigli regionali nelle forme previste dall'articolo 75, secondo comma.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli».